



Settore Ambiente, Energia e Manutenzione Cimiteri

Servizio Gestione del Verde ed Habitat - Ufficio per i Diritti degli Animali

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER
UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITÀ UMANA
ARTICOLO 26: AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI**

**DISCIPLINA APPLICATIVA IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE AREE
VERDI RISERVATE AI CANI**

INDICE:

- Art.1: oggetto della disciplina applicativa**
- Art.2: definizioni**
- Art.3: principi generali della disciplina applicativa**
- Art.4: ambito di applicazione**
- Art.5: oneri e obblighi del Comune**
- Art.6: oneri e obblighi dei fruitori dell'area**
- Art.7: attività di vigilanza e sanzioni**
- Art.8: entrata in vigore**

Art.1 - Oggetto della disciplina applicativa

- 1. La presente disciplina applicativa è in attuazione dell'articolo 26 del Regolamento Comunale per il Benessere degli Animali e per una migliore convivenza con la collettività umana, e concerne anche i principi istituiti dagli articoli 25 e 27, per quanto applicabili dal caso in specie.**
- 2. La disciplina applicativa detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle aree verdi riservate ai cani, al fine di salvaguardare la sicurezza e il benessere dei cani e dei loro accompagnatori umani.**

Art.2 - Definizioni

- 1. Area verde riservata ai cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata mediante un cartello riportante la dicitura "AREA VERDE RISERVATA AI CANI" e le norme di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei proprietari o conduttori che garantiscano il rispetto delle norme contenute nella presente disciplina applicativa.
- 2. Proprietario o conduttore:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, al quale fanno capo tutte le responsabilità civili e penali derivanti dal comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, all'interno e all'esterno delle aree verdi riservate ai cani.

Art.3 - Principi generali della disciplina applicativa

- 1. Le aree verdi riservate ai cani sono istituite allo scopo di favorire il benessere e la socializzazione dei cani, permettendo loro di muoversi liberamente in spazi verdi a loro riservati senza interferenze con la restante utenza del verde pubblico.**

Art.4 - Ambito di applicazione

- 1. Le norme della presente disciplina si applicano esclusivamente alle aree verdi riservate ai cani.**

Art.5 - Oneri e obblighi del Comune

1. Le aree verdi riservate ai cani si distinguono in:
 - semplici, dotate di idonea recinzione, uno o più cestini raccoglirifiuti e una bacheca con disciplina applicativa;
 - attrezzate, dotate di idonea recinzione, illuminazione, una fontana per abbeveramento, una o più panchine, uno o più cestini raccoglirifiuti, una bacheca con disciplina applicativa.

In entrambi i tipi di area il Comune provvederà alla pulizia, allo svuotamento dei cestini, allo sfalcio dell'erba e alla manutenzione ordinaria; periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità, provvederà inoltre alla disinfestazione e alla disinfezione.

Art.6 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza l'accesso alle aree verdi riservate ai cani è concesso esclusivamente ai proprietari o conduttori e ai loro cani, che devono avere con sé il guinzaglio, la museruola e l'attrezzatura idonea per la raccolta delle deiezioni.
2. I proprietari e i conduttori devono verificare che i cancelli siano chiusi correttamente sia in entrata che in uscita, e condurre il cane al guinzaglio sia in entrata che in uscita. I cani possono essere sguinzagliati solo all'interno dell'area e a cancelli chiusi, dopo aver verificato la compatibilità con eventuali altri cani presenti.
3. I cani che accedono all'area devono essere identificati con microchip e registrati all'anagrafe regionale canina.
4. Cuccioli di età inferiore a tre mesi, femmine in calore, cani malati o convalescenti e aggressivi possono accedere all'area solo in assenza di altri cani.
5. I cani che accedono all'area devono essere in regola con le profilassi vaccinali contro le malattie infettive della specie (parvovirosi, cimurro, epatite, leptospirosi) e trattati contro i parassiti interni ed esterni.
6. E' vietato l'accesso all'area ai cani sottoposti a ordinanza "uso congiunto di museruola e guinzaglio al di fuori dell'ambito domestico" ai sensi del D.d.g. 14/10/2010 n.10401.
7. L'obbligo di raccolta delle deiezioni è valido anche all'interno della aree verdi riservate ai cani ex art. 27 del regolamento Comunale per il Benessere degli Animali.

8. Ogni conduttore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di 20 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, siano in attesa di accedere.
9. In ogni caso i proprietari e i conduttori sono responsabili del comportamento dei loro cani sia nei confronti delle persone che degli altri animali. E' compito di ogni proprietario o conduttore adoperarsi per favorire la socializzazione tra i cani, evitando con cura ogni comportamento che possa scatenare aggressività o competizione, tra cui distribuire alimenti o introdurre giochi violenti o che possano costituire fonte di eccitazione.
10. E' compito di ogni proprietario o conduttore adoperarsi affinché il proprio cane non scavi buche o danneggi gli arredi e le piante.
11. Si sconsiglia l'accesso alle aree verdi destinate ai cani ai minori non accompagnati da un adulto.

Art.7 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree verdi riservate ai cani compete a Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardie Ecologiche Volontarie. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria di ATS - Brianza svolge tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di propria competenza.
2. Per le violazioni delle norme di cui alla presente disciplina applicativa, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 48, comma 1, lettera b, del Regolamento Comunale per il Benessere degli Animali.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art.8 - Entrata in vigore

1. La presente disciplina applicativa entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.